



Comune di Stazzema
Provincia di Lucca

pag. 1

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO: Intervento di manutenzione stradale straordinaria in varie frazioni del Comune di Stazzema.

MODIFICA AL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

COMMITTENTE: Comune di Stazzema.

Pontestazzemese, lì 09/05/2018

IL TECNICO



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRADALE STRAORDINARIA IN VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI STAZZEMA".

SPECIFICHE AMMINISTRATIVE

INDICE

PREMESSA

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

ART. 3 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE E FORMA DELL'APPALTO

ART. 4 - CATEGORIE GENERALI E SPECIALISTICHE, PRINCIPALI FORME E DIMENSIONI
DELLE OPERE PROGETTATE

ART. 5 - PAGAMENTI

ART. 6 - PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI OD ESEGUITI IN ECONOMIA

ART. 7 - REVISIONE PREZZI

ART. 8 - DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

ART. 9. - CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO

ART.10. - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

ART.11 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI

ART.12 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

ART.13 - DOCUMENTI DEL CONTRATTO

ART.14 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

ART.15 - COPERTURE ASSICURATIVE

ART.16 -SUBAPPALTO

ART.17 - CONSEGNA DEI LAVORI
ART.18 - DIREZIONE DEI LAVORI
ART.19 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI PERSONALE
DELL'APPALTATORE
ART.20 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI
ART.21 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
ART.22 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA DEI
LAVORI
ART.23 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
ART.24 - CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE
ART.25 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA
ART.26 - TEMPO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITÀ
ART.27 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
ART.28 - PROROGHE
ART.29 - VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONTO FINALE
ART.30 - PROROGHE DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI LAVORO STRAORDINARIO E
NOTTURNO
ART.31 - CONSEGNA DELLE OPERE
ART.32 - ESECUZIONE DI UFFICIO DEI LAVORI
ART.33 - RECESSO DAL CONTRATTO
ART.34 - DANNI CAGIONATI DA CAUSE DI FORZA MAGGIORE
ART.35 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
ART.36 - GARANZIE
ART.37 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
ART.38 - PERSONALE DELL'APPALTATORE
ART.39 - OSSERVANZA DELLE NORME SULLA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
SUL LUOGO DI LAVORO
ART.40 - PIANI PER LA SICUREZZA
ART.41 - ALTRI ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE
ART.42 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
ART.43 - ACCETTAZIONE DEL PRESENTE CAPITOLATO

PREMESSA

Il presente Capitolato è redatto in conformità alle norme del Nuovo Codice Appalti di cui al Decreto Legislativo **18 aprile 2016 n. 50** avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed il successivo Decreto Legislativo **19 aprile 2017 n. 56** avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50” (in seguito, per brevità, denominato “Nuovo Codice Appalti”). Ai fini del presente capitolato si intende per:

- Stazione appaltante: **COMUNE DI STAZZEMA;**

- Appaltatore: **l’impresa aggiudicataria dell’appalto;**

- Responsabile del Procedimento: **Ing. Arianna Corfini;**

- Coordinatore per la Progettazione, Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori, Progettista e Direttore Lavori: **Arch. Walter Baldo Chioran;**

- **D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016**, ovvero Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

- **D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017** (Nuovo Codice Appalti), ovvero Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50”.

- **D.P.R. n. 207 del 05/10/2010**: Decreto Legislativo del 05/10/2010, n. 207 - “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” , per le parti rimaste in vigore transitoriamente anche dopo l’approvazione del D.Lgs. n° 50 del

18/04/2016.

- **D.Lgs n. 81/2008**, (Testo Unico Sicurezza); Decreto Legislativo del 09/04/2008, n. 81 in attuazione dell'art. 1 della Legge 03 agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive disposizioni integrative e correttive con D.Lgs. n° 106 del 03/08/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1 - Oggetto dell'appalto e descrizione sommaria dei lavori

Le opere oggetto del presente appalto riguardano i lavori di manutenzione stradale straordinaria del manto stradale sulla pubblica viabilità nelle varie frazioni del Comune di Stazzema, progetto definitivo/esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 31 del 15/02/2018 (Variante approvata con Delibera di Giunta Comunale n° del /05/2018).

Per la gara la Commissione di Gara provvederà in seduta pubblica all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla redazione della graduatoria sulla base dei ribassi offerti, alla individuazione del miglior offerente e quindi alla aggiudicazione provvisoria del corrispondente lotto di gara.

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

Le principali opere previste sono:

- Fresatura del tappeto di usura esistente per una profondità di circa cm 3,00;
- carico, scarico e trasporto a pubblica discarica autorizzata dei detriti;
- fornitura e posa in opera di nuovo tappeto di usura, avente uno spessore pari a quanto fresato in precedenza (stimato circa cm 3,00);
- potrebbe esserci la presenza di pozzetti e/o chiusini e/o griglie e/o caditoie di sorta lungo i tratti d'intervento. In questo caso andranno portati in quota e, se ammalorati e quindi non più utilizzabili, la ditta appaltatrice dovrà confrontarsi con la DD.LL. la quale darà precise istruzioni;
- ripristino dell'esistente segnaletica orizzontale dove è maggiormente sbiadita e poco visibile;
- sostituzione di barriere stradali, mantenendo materiali e colori, solo in alcuni tratti.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nell'elenco prezzi unitari e nella stima sommaria dei lavori (quadro economico).

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Gli interventi dovranno essere conformi ai disegni di progetto allegati al contratto ed a quelli che verranno consegnati all'impresa dal Direttore dei Lavori, in corso d'opera, e dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni precisate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto

nonché nei documenti progettuali allegati. L'Appaltatore si impegna ad eseguire quanto sopra esposto con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dai citati documenti.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A)	Lavori	
a.1)	Importo dei lavori	€ 72.616,53
a.2)	Oneri della sicurezza	€ 3.630,83
Totale A)		€ 76.247,36
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante	
b.1)	IVA di legge al 22%	€ 16.774,42
b.2)	Somme a disposizione per Progettazione e Coordinamento della Sicurezza, in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi di Legge, compresa IVA e C.N.P.	€ 1.000,00
b.3)	art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	€ 762,47
b.4)	Contributo obbligatorio Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 30,00
b.5)	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 6.185,75
Totale B)		€ 24.752,64
C)	Appalto di fornitura	
c.1)	Fornitura di materiale bituminoso per asfaltature	€ 19.000,00
Totale C)		€ 19.000,00
Totale A)+B)+C)		€ 120.000,00

L'importo complessivo dei lavori e delle provviste compresi nell'appalto, da pagarsi in misura, secondo quanto di seguito indicato, ammonta a € **93.021,78** (euro novantatremilaventunomila/78) oltre oneri della sicurezza pari a € **3.630,83** (euro tremilaseicentotrenta/83) non soggetti a ribasso, oltre IVA pari a € **16.774,42** (euro sedicimilasettecentosettantaquattro/42).

L'importo dei lavori sopraindicato, soggetto a ribasso d'asta, ovvero € **72.616,53** (euro settantaduemilaseicentosedici/53) potrà variare in più o in meno, per effetto di variazioni nelle quantità soggette a misura, oppure a causa di non prevedibili in fase di progetto, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato diversi da quelli indicati nel "Computo metrico per offerta", purché l'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti dell'art. 161 del D.P.R. n. 207/2010. In nessun caso eventuali integrazioni e migliorie al piano di sicurezza e coordinamento proposti dall'impresa ed accettati dalla Stazione Appaltante potranno giustificare modifiche o adeguamenti prezzi pattuiti.

Art. 3 - Designazione delle opere e forma dell'appalto

Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dalla Stazione Appaltante ai sensi del precedente art. 2, sono designate dalle planimetrie, dagli elaborati grafici e dalla documentazione allegata al progetto definitivo. La forma dell'appalto è a misura sulla base dei prezzi unitari offerti dall'impresa in sede di gara. I prezzi, conseguenti all'offerta dell'Appaltatore, comprendono e compensano tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi, la mano d'opera e quant'altro occorra alla completa esecuzione delle opere richieste secondo le prescrizioni progettuali e contrattuali nonché le indicazioni della Direzione Lavori e da quanto altro eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato. Sono inoltre da considerare comprese e compensate nei prezzi offerti dall'appaltatore tutte le prestazioni e gli oneri previsti nel successivo art. 21 (oneri ed obblighi generali a carico dell'Appaltatore). I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere; in ragione di ciò l'Appaltatore dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni risultanti dalla documentazione progettuale di cui al presente articolo 3. Sono incluse nei prezzi a misura offerti dall'impresa aggiudicataria in sede di gara tutte le opere che trovano espressa definizione nei disegni di progetto, nel contratto, nel presente capitolato Amministrativo e nel Capitolato Tecnico, comprendendo tutte le lavorazioni necessarie per dare l'opera completamente finita in ogni dettaglio. Nell'offerta prezzi per le voci a corpo l'impresa partecipante alla gara dovrà considerare un margine prudenziale per imprevisti conseguenti alla valutazione preventiva delle opere, restando direttamente responsabile della valutazione forfettaria secondo il concetto "chiavi in mano".

Art. 4 - Categorie generali e specialistiche, principali forme e dimensioni delle opere progettate

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dal progetto, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche sopra indicati, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla direzione dei lavori. Le opere prevalenti da realizzarsi nell'ambito di quest'intervento **SOA OG 3 (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari)**. Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto. La Stazione Appaltante si riserva comunque

l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato, e sempreché l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti previsti dal citato art. 161 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 5 - Pagamenti

1) Indicazioni generali

Il pagamento dei corrispettivi in acconto sarà effettuato a 60 giorni d.f.f.m. e avverrà al termine dell'esecuzione complessiva di tutti i lavori oggetto dell'appalto e l'accettazione da parte del Comune di Stazzema. Qualora, per motivi non imputabili all'Impresa, i lavori dovessero rimanere sospesi per un periodo superiore a mesi 4 (quattro), è in facoltà della DD.LL. disporre il pagamento in acconto degli importi maturati calcolato in relazione alle opere effettivamente realizzate all'atto della sospensione, qualunque sia la somma raggiunta dal credito liquido dell'Appaltatore. Nel caso di sospensione dei lavori regolarmente disposta ai sensi degli art. 158 e 159 del D.P.R. 207/2010 di durata superiore a 180 (centottanta) giorni è dovuto il pagamento in acconto degli importi maturati sino alla data di sospensione. L'Impresa dovrà presentare fattura in originale, ed alla liquidazione verranno altresì allegati i prescritti atti contabili (liste, libretti, registri, ecc.). La fattura dovrà essere accompagnata dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell'impresa in corso di validità attestante la regolarità nei confronti degli adempimenti contributivi, previdenziali ed assicurativi. Le fatture, intestate a **Comune di Stazzema., sede legale Piazza Europa n. 6 - 55040 STAZZEMA (LU) - P.IVA e C.F. 00398340463**, dovranno necessariamente contenere oltre al CIG assegnato al presente appalto, l'indicazione della banca (istituto, agenzia, codice CIN, codice ABI, codice CAB) o della persona fisica delegata all'incasso, oppure il numero di conto corrente postale. Non è dovuta alcuna anticipazione ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 79/1997, convertito nella legge n. 140/97, in quanto l'appalto in oggetto non rientra tra i casi in cui ne è consentita l'erogazione, ai sensi dell'art. 140 del DPR 207/2010.

2) Pagamenti in acconto.

L'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga l'importo di € 10.000,00 (euro diecimila/00).

I costi della sicurezza, vengono pagati in rate proporzionali all'avanzamento dei lavori.

L'ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare al netto delle ritenute, viene rilasciata dopo la compilazione del certificato di ultimazione dei lavori.

L'Ente appaltante si riserva il diritto, ove non abbia provveduto diversamente, ad effettuare eventuali detrazioni per risarcimento danni o per altri motivi attinenti inadempienze contrattuali, oltre all'esperienza di ogni altra azione in caso di insufficienza delle predette somme.

Sul certificato di acconto sarà effettuata, secondo le norme vigenti, la trattenuta di garanzia dello 0,50% per assicurazione operai.

L'Ufficio di Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si presentasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri eventualmente sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Art. 6 - Prezzi per lavori non previsti

Per l'esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non sono stati convenuti prezzi corrispondenti, si procederà a concordato dei nuovi prezzi con le norme degli artt. 163 e 164 del D.P.R. 207/2010. Per quei lavori e quelle somministrazioni che la stazione appaltante intendesse fare eseguire mediante forniture di operai, l'impresa avrà l'obbligo di somministrare i giornalieri forniti dei relativi attrezzi che gli verranno richiesti d'ufficio e gliene verrà corrisposto l'importo in base ai prezzi unitari di cui all'allegato elenco. Con tali prezzi si intenderanno corrisposti all'impresa il beneficio di diritto e i compensi per tutti gli oneri a suo carico fissati dal presente Capitolato. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni affinché siano sempre in buono stato di servizio. I mezzi di trasporto dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza. I giudizi in merito all'efficienza dei mezzi e degli operai forniti dall'impresa verranno espressi dalla Direzione Lavori nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti leggi in materia di condotta ed esecuzione dei lavori pubblici.

Art. 7 - Revisione prezzi

Non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del codice civile.

Art. 8 - Domicilio e rappresentante dell'appaltatore

L'Appaltatore elegge domicilio a tutti gli effetti presso la propria sede sociale dalla data della consegna dei lavori fino all'avvenuta accettazione definitiva o allo scioglimento del contratto. Tutte

le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto d'appalto possono essere fatte, anche tramite lettera raccomandata, o pec, alla persona dell'appaltatore o alla persona che lo rappresenti nella condotta dei lavori, presso la sede sociale. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare per mandato con rappresentanza da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per la esecuzione dei lavori a norma di contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito con atto pubblico e deve essere depositato presso la stazione appaltante in forma di originale o copia autentica.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve per tutta la durata dell'appalto garantire la presenza sul luogo di lavoro.

Art.9. - Conoscenza delle norme di appalto

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 2 del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore è tenuto a presentare in sede di offerta una dichiarazione dalla quale risulti la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto; in particolare l'appaltatore è tenuto ad attestare:

- di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata per assumere l'appalto, ivi comprese la natura del suolo e del sottosuolo, la distanza da eventuali cave, fabbriche, depositi per l'approvvigionamento dei materiali, l'esistenza di discariche per i rifiuti, la presenza o meno di acqua, nonché l'esistenza di opere di urbanizzazione, quali fogne, acquedotto, linee telefoniche, cavi elettrici AT - MT - BT, ecc., per i quali si rendano necessarie specifiche da richiedersi direttamente all'ente titolare del servizio, ed in genere di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
- di avere effettuato una verifica della disponibilità in loco della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

Art.10. - Osservanza di leggi, regolamenti e norme in materia di appalto

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale Amministrativo, del Capitolato Speciale Tecnico, dalle leggi antimafia 13 Settembre 1982 n. 646, 23 Dicembre 1982 n. 936, 19 Marzo 1990 n. 55, D.Lgs. n. 490/94 e successive modificazioni, D.P.R. n. 252/1998, nonché della norme in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs n. 494/1996, e successive modificazioni, è regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto ed esecuzione delle opere pubbliche, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente, impegnandosi per la loro osservanza.

Art.11 - Affidamento dei lavori

In base all'art. Art. 36 (*Contratti sotto soglia*) comma 2 lettera b) del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e del successivo D.Lgs n° 56 del 19/04/2017 e ss.mm.ii. per lavori di importo superiore a € 40.000,00 (euro quarantamila/00) ed inferiore ad € 150.000,00 (euro centocinquanta/00) l'affidamento avverrà mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 (dieci) operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Gli operatori economici, cui diramare l'invito a partecipare alla gara ufficiosa, in caso di candidature superiori a dieci, saranno selezionati in esito a sorteggio, indicando nell'avviso pubblico la data ed il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 196, comma 3 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e del successivo D.Lgs n° 56 del 19/04/2017 e ss.mm.ii..

La procedura di aggiudicazione prescelta è quella del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 4, del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e del successivo D.Lgs n° 56 del 19/04/2017 e ss.mm.ii.**, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo e dandone adeguata motivazione.

E' previsto ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e del successivo D.Lgs n° 56 del 19/04/2017 e ss.mm.ii., trattandosi di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso e di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Art.12 - Stipulazione del contratto

In base all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e del successivo D.Lgs n° 56 del 19/04/2017 e ss.mm.ii. il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

Il contratto relativo ai lavori in oggetto sarà perfezionato in forma di scrittura privata con i poteri di cui all'art. 18, comma 4, del Codice III, non essendo più consentito il perfezionamento mediante corrispondenza per importi superiori ad € 40.000,00 (euro quarantamila);

Ravvisata la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e del successivo D.Lgs n° 56 del 19/04/2017 e ss.mm.ii. che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, la stazione Appaltante determina di contrattare, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

L'aggiudicatario è tenuto a stipulare il contratto d'appalto entro il termine che sarà indicato da COMUNE DI STAZZEMA dalla data di approvazione degli atti di gara e verrà pertanto invitato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con almeno quattro giorni di preavviso, a presentarsi alla firma, previa costituzione del deposito cauzionale di cui al successivo art. 14. In caso di documentazione carente o incompleta, alla cui richiesta si provvederà nei modi e con i tempi stabiliti dalla Legge, il citato termine si intende interrotto di diritto e ricomincerà a decorrere dal ricevimento da parte della Stazione Appaltante della documentazione mancante. Se l'aggiudicatario non stipulerà il contratto definitivo nel termine stabilito, per fatto a lui imputabile, la Stazione Appaltante incamererà la cauzione provvisoria oltre al risarcimento dei danni patiti. Se la stipula del contratto non avviene nei termini fissati per fatto imputabile alla Stazione Appaltante, l'appaltatore può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, chiedere di sciogliersi da ogni impegno o di recedere dal contratto; in caso di mancata presentazione dell'istanza, all'Appaltatore non spetta alcun indennizzo. Qualora la Stazione Appaltante accolga l'istanza di recesso, l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali; se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori

ivi compresi quelli per le opere provvisionali.

Art.13 - Documenti del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs n° 207 del 05/10/2010, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto, i seguenti documenti:

- 1) Elaborato grafico
- 2) Relazione tecnica-descrittiva
- 3) Computo Metrico Estimativo
- 4) Elenco Prezzi
- 5) Analisi dei Prezzi
- 6) Piano di Mantenimento dell'Opera
- 7) Cronoprogramma analitico
- 8) Verifica della variante
- 9) Validazione della variante

Art.14 - Cauzione provvisoria e definitiva

1) Garanzia Provvisoria

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una **garanzia provvisoria**, pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nella lettera di invito (inclusi oneri di sicurezza e costo mano d'opera), sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e del successivo D.Lgs n° 56 del 19/04/2017 e ss.mm.ii..

La cauzione provvisoria, versata dall'Appaltatore per partecipare alla gara, verrà restituita dopo la firma del contratto d'appalto.

La garanzia dovrà avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta intestata all'amministrazione Aggiudicatrice e contenere l'impegno a rinnovare la stessa per la durata di ulteriori 180 giorni nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. La garanzia dovrà contenere espressamente le clausole indicate nell'art. 93 D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e del successivo D.Lgs n° 56 del 19/04/2017 e ss.mm.ii.

La garanzia deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

La garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie

UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Il possesso della certificazione di qualità dovrà essere documentato in sede di gara o risultante dalla SOA o apposito documento.

La mancata produzione della cauzione provvisoria nei termini comporterà l'esclusione dell'offerente dalla gara.

2) Cauzione definitiva

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia denominata **cauzione definitiva**, per come previsto dall'art. 103 dal D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e del successivo D.Lgs n° 56 del 19/04/2017 e ss.mm.ii., costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 Febbraio 1959, n. 449 .

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno. La Stazione Appaltante escuterà la cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore, ovvero per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'osservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia fideiussoria dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale dei lavori in modo da coprire gli oneri relativi ad un mancato od inesatto adempimento dei lavori e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e certificato di regolare esecuzione.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al dieci per cento, l'aggiudicatario dovrà depositare una garanzia fidejussoria aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento, ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento;

La cauzione definitiva sarà incrementata dalla Stazione Appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca dell'esecuzione delle opere. La cauzione deve essere reintegrata nel suo ammontare originario in tutti casi di escussione parziale o totale; in

caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

La cauzione definitiva come previsto dal D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e del successivo D.Lgs n° 56 del 19/04/2017 e ss.mm.ii. e sarà progressivamente svincolata nei termini e per le entità definite dalla vigente normativa.

La cauzione verrà utilizzata per un importo pari al 10% (dieci per cento) in caso di risoluzione automatica del contratto d'appalto a seguito del mancato rispetto da parte dell'aggiudicataria delle condizioni e clausole dello stipulato protocollo di legalità.

Art.15 - Coperture assicurative

L'Appaltatore assume la responsabilità per danni a persone o cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse. L'esecutore dei lavori, come da art. 103 comma 7 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e del successivo D.Lgs n° 56 del 19/04/2017 e ss.mm.ii. è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) ed un massimo di € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00).

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Art.16 - Subappalto

Ai sensi dall'art. 105 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e del successivo D.Lgs n° 56 del 19/04/2017 e

ss.mm.ii., e fatta salva la responsabilità penale dell'appaltatore ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 55/90, sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto, della perdita della cauzione e del risarcimento degli eventuali danni, è fatto assoluto divieto di subappaltare in tutto o in parte i lavori senza l'autorizzazione della Stazione Appaltante.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00) e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del [sub]contratto da affidare.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e del successivo D.Lgs n° 56 del 19/04/2017 e ss.mm.ii. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#). Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e del successivo D.Lgs n° 56 del 19/04/2017 e ss.mm.ii. dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Nel caso di subappalto, l'impresa aggiudicataria dei lavori resterà comunque ugualmente la sola ed unica responsabile dell'esecuzione dei lavori appaltati, nei confronti della Stazione Appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del

subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Qualora durante l'esecuzione, la Stazione Appaltante dovesse risultare insoddisfatta del modo di esecuzione dei lavori, potrà a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, chiedere, a mezzo raccomandata A/R debitamente motivata, l'allontanamento del subappaltatore o del cottimista senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di risarcimento o proroghe per l'esecuzione dei lavori e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni che la stazione appaltante dovesse subire a causa del subappalto o cottimo.

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; l'appaltatore dovrà trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Stazione Appaltante nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla ditta aggiudicataria via corrisposti al subappaltatore o al cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs n° 50 del 18/04/2016 e del successivo D.Lgs n° 56 del 19/04/2017 e ss.mm.ii., l'impresa ha l'obbligo di praticare per i lavori e le opere affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20% (venti per cento). Ai sensi della Legge 23/10/1960, n. 1369, è altresì vietato all'Appaltatore affidare in appalto, subappalto o qualsiasi altra forma, anche a società cooperatrice, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera, comunque assunta. Resta salvo ed impregiudicato il risarcimento dei danni che la stazione appaltante dovesse subire a causa del subappalto o del cottimo. Non sono considerati subappalti le forniture di materiali che non sono di produzione dell'impresa appaltatrice né gli affidamenti di impianti idrici, elettrici e tecnologici in genere che devono essere eseguiti a mezzo ditte specializzate. In particolare, conformemente all'art. 105 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e del successivo D.Lgs n° 56 del 19/04/2017 e ss.mm.ii., l'Appaltatore, in sede di offerta, dovrà dichiarare esplicitamente di voler subappaltare o concedere a cottimo, di

realizzare noli a caldo o forniture con posa in opera (questi due ultimi solo se supereranno il 2% (due per cento) dell'importo contrattuale dei lavori), indicando specificatamente la categoria opere cui si intende provvedere in tale modo fra quelle elencate nell'art. 4 - del presente Capitolato Amministrativo. Incombe sul Appaltatore, nel caso di utilizzazione del subappalto, di noli a caldo o contratti simili, l'obbligo di riportare nei cartelli esposti all'esterno dei cantieri anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e con esse le indicazioni circa l'iscrizione all'Albo, ove necessaria, o alla C.C.I.A.A.

Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Art.17 - Consegna dei lavori

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile, ai sensi dell'art. 153 comma 1 del D.P.R. 207/2010, di procedere alla consegna dei lavori nelle more di stipulazione del contratto immediatamente dopo il perfezionamento degli atti di gara e della relativa aggiudicazione, impegnandosi a rispettare le condizioni ed i termini fissati dal citato art. 153 del DPR 207/2010. Nel giorno fissato le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorre, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni relativi. Le spese relative alla consegna dei lavori sono a carico dell'Appaltatore. La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorreranno i termini utili per il compimento delle opere. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore lavori fissa una nuova data; la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Nel caso sia trascorso inutilmente il termine assegnato dal Direttore lavori, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione ovvero, nel caso in cui il contratto non sia ancora stipulato, di revocare l'aggiudicazione e incamerare la cauzione provvisoria. Se la consegna avviene in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto e nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati dal capitolato generale. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato generale. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi se il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale. La consegna dei lavori potrà farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli

immobili. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. In caso di consegna parziale l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo 133 del Regolamento Generale.

Art.18 - Direzione dei lavori

L'Appaltante è tenuto ad affidare la direzione tecnica dei lavori ad un tecnico abilitato che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica. Il Direttore dei Lavori, prenderà l'iniziativa di fornire ogni disposizione necessaria affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità ai relativi progetti e contratti. Il Direttore dei Lavori impartirà le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio, da redigere in duplice originale e da comunicare all'Appaltatore, che sarà tenuto a restituirne una copia debitamente sottoscritta per ricevuta. L'appaltatore è obbligato a segnalare alla D.L. ogni variazione della squadra di operai impiegata nel cantiere, fornendo mensilmente alla stessa il riepilogo delle presenze con l'indicazione dei nominativi e dei dati contributivi ed assicurativi e le ore giornaliere effettivamente lavorate.

Art.19 - Rappresentante dell'appaltatore sui lavori - Personale dell'appaltatore

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente ha l'obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri un suo legale rappresentante con ampio mandato. L'appaltatore deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie all'esecuzione dei lavori secondo le norme del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che perciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante. Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro semplice richiesta verbale del Direttore dei Lavori, assistenti ed operai che non risultassero graditi alla Stazione Appaltante.

Art.20 - Approvvigionamento dei materiali - custodia dei cantieri

Qualora l'Appaltatore non proceda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali

occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile del Committente, l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, l'Appaltante stesso potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore affinché vi provveda entro un termine perentorio. Scaduto tale termine infruttuosamente, il Committente potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nella quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso. In tal caso detti materiali saranno contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati dall'Appaltatore ai prezzi di contratto. Per effetto del provvedimento di cui sopra, l'Appaltatore è obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dal Committente e ad accettare il relativo addebito in contabilità; resta esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo. L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi. L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. L'inosservanza di tale norma sarà punita ai sensi dell'art. 22 della Legge 13 Settembre 1982, n. 646. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'articolo 19. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art.21 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

Oltre agli altri oneri indicati dal presente Capitolato o posti a carico dell'appaltatore a norma di Regolamento, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui alla seguente elencazione, dei quali l'Appaltatore stesso dichiara di aver tenuto conto all'atto della determinazione dei prezzi offerti:

- 1) tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali, contributi a favore della cassa per gli ingegneri ed architetti ed ogni altra imposta inerente ai lavori , ivi compreso il pagamento dei diritti dell'U.T.C., se ed in quanto dovuti ai sensi dei regolamenti comunali vigenti;
- 2) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza;
- 3) l'impianto del cantiere con l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione nonché l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori. Qualora i lavori comportino modifiche alla circolazione e/o occupazione di suolo pubblico, sono a carico dell'appaltatore, oltre all'onere della delimitazione e segnalazione del cantiere, oltre all'onere per tutti gli interventi necessari alla modifica della viabilità, compresi segnaletica, indicazioni, prescrizioni, ecc. e le spese per l'occupazione del suolo pubblico.
- 4) l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione relative agli impianti fissi o mobili di cantiere (Impianto betonaggio, gru, ecc...).
- 5) la sistemazione delle strade e dei collegamenti interni, nonché il mantenimento fino al collaudo della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici e privati adiacenti alle opere da eseguire.
- 6) le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi.
- 7) le spese occorrenti per rendere e mantenere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge previste all'uopo, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate durante l'esecuzione delle opere;
- 8) il Controllo preventivo dello stato di fatto delle costruzioni finitime e di quelle eventualmente e l'esecuzione delle opere provvisorie di sostegno e di ogni altro provvedimento necessario per la buona conservazione e l'integrità delle costruzioni adiacenti o vie od altro, rimanendo a completo carico dell'Appaltatore il ripristino dell'integrità per gli eventuali danni causati per sua colpa o negligenza.

- 9) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
- 10) L'Appaltatore dovrà scoprire quelle parti di lavoro eseguite nei punti indicati per iscritto dalla D.L., ripristinando successivamente tali parti in modo che le stesse risultino conformi alle specifiche contrattuali. Le spese di tali attività saranno a completo carico dell'Appaltatore qualora dall'ispezione eseguita si evincano difetti nelle lavorazioni sottoposte a controllo. Né la presenza della Stazione Appaltante o della D.L. alle prove né l'approvazione della D.L. dei risultati possono sollevare l'Appaltatore dall'obbligo di eseguire, completare e manutenzionare i lavori secondo quanto previsto dal contratto.
- 11) le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere e degli impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni prodotte dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o, ancora, da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;
- 12) l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori;
- 13) la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;
- 14) la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei lavori; formato, numero e frequenza saranno prescritti dalla Direzione Lavori; sul tergo delle foto dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico e dovrà essere consegnato anche il negativo;
- 15) la fornitura all'ufficio tecnico dell'ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione di tali dati per iscritto. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempimento contrattuale;
- 16) la fornitura ed installazione di n. 2 tabelloni, delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dalla direzione dei lavori, con l'indicazione dell'ente appaltante, della natura dei lavori, del nome dei progettisti, del Direttore dei Lavori e dell'assistente di cantiere, del tipo di impianto dei lavori, nonché dell'impresa affidataria e di tutte quelle sub-

appaltatrici o comunque esecutrici a mezzo di noli a caldo o di contratti simili, secondo le prescrizioni che saranno fornite dalla stazione appaltante; il sito sarà indicato dalla Direzione Lavori ed il posizionamento dovrà avvenire entro sette giorni dalla consegna dei lavori. Il cartello delle dimensioni minime di m 1x 2 recherà a colori indelebili tutti i dati inerenti l'appalto prescritti dalla circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1 giugno 1990 e, in particolare, in esso dovranno essere indicati i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici con tutti i dati prescritti dall'art. 118 del D.lgs n. 163/2006. Tanto il cartello che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo provvisorio dei lavori.

17) nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale, dai tetti e cortili. Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto e fermo restando questo rimanga disatteso entro il termine fissato nella notifica stessa, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo conto. Si precisa, altresì, che sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto degli obblighi sopra descritti, nel caso specifico debba provvedere l'Appaltante, sarà applicata una penale pari al 10% dell'importo stesso. Tale penale sarà ridotta al 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

18) La fornitura e la manutenzione in cantiere e nei locali ove si svolge il lavoro di quanto occorra per l'ordine e la sicurezza come: indumenti protettivi particolari, cartelli di avviso, segnali di pericolo diurni e notturni e quant'altro necessario per la prevenzione di incidenti e infortuni.

19) I costi per la discarica dei terreni scavati e dei materiali di risulta e il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc...), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.

20) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la propria completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia degli eventuali materiali e dei manufatti e degli arredi esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della

Committenza. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

21) La predisposizione, prima della stipula del contratto, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e di ogni successiva disposizione in materia (se di competenza dell'Impresa ai sensi del D.lgs n° 494/96).

22) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni previste dal D.P.R. in data 7/1/1956 n. 164 e, per gli argomenti in esso non espressamente disciplinati, dal D.P.R. in data 27/4/1995 n. 547, nonché di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni in vigore al momento dell'esecuzione delle opere. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata la Committenza nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza. 23) Consentire l'uso anticipato delle opere che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.

24) La pulizia delle vie di transito del cantiere, con il personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di risulta lasciati da altre ditte.

25) Lo smobilizzo del cantiere, se necessario anche in tempi successivi, comprendente demolizioni di basamenti e di vie di corsa, sgombero di baraccamenti, costruzioni provvisorie, attrezzature, macchinari, materiali di risulta ed eccedenti ecc. da eseguire nei termini fissati dalla Direzione dei Lavori e comunque, in chiusura dei lavori, entro trenta giorni dalla data del Verbale di ultimazione dei lavori.

26) Gli spostamenti delle attrezzature e/o degli impianti di cantiere in relazione alle necessità di ultimazione dell'opera o di sue porzioni e comunque alle necessità di sviluppo dei lavori.

27) La fornitura e posa in opera di sostegni, rinforzi, ancoraggi, guide, punti fissi, pezzi speciali, la formazione e la successiva chiusura di tracce, fori, cavedi, il fissaggio di grappe, mensole, apparecchi di sostegno e quant'altro necessario per la posa in opera dei manufatti e degli impianti, nonché ogni onere principale ed accessorio per il ripristino e la rifinitura di tutte le strutture interessate. La protezione mediante fasciatura, copertura ecc. degli apparecchi e di tutte le parti delle opere e forniture per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, ecc. in modo che a lavoro ultimato il materiale sia consegnato come nuovo;

28) La diligente ed esatta esecuzione delle misurazioni, tracciati e rilievi che fossero richiesti

dalla Direzione dei Lavori, relativi alle opere oggetto dell'Appalto. L'impresa é tassativamente tenuta a segnalare per iscritto ogni discordanza rispetto ai disegni ed alle prescrizioni contrattuali che dovesse riscontrare durante l'esecuzione dei lavori.

29) La predisposizione e la gestione di magazzini necessari per il ricovero dei materiali sia dell'Appaltatore sia delle Imprese dirette fornitrici della Stazione Appaltante.

di collaudo per i lavori e per le forniture fatte dall'Impresa, escludendo il compenso professionale ai Collaudatori.

30) Fornire agli enti erogatori dei pubblici servizi (acqua, gas, telefono, ecc...) che interverranno per i previsti allacciamenti, tutte le necessarie assistenze di cantiere e assistenze murarie, quali scavi, rinterri, aperture e chiusure di tracce, esecuzione di manufatti e quant'altro esplicitamente richiesto dai tecnici degli enti stessi.

Art.22 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori e programma dei lavori

In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti entro il termine contrattuale, purché, a giudizio della direzione dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Appaltante. Esso dovrà presentare all'approvazione della Direzione Lavori, prima della consegna del cantiere effettuata sia in via ordinaria sia d'urgenza, un dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, suddivise nelle varie categorie e nelle singole voci. Il programma dovrà essere il più dettagliato possibile, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante. Il programma approvato, mentre non vincola l'Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso d'attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione. La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo dà facoltà all'Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore. L'Appaltante si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art.23- Accettazione dei materiali

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale ed essere della migliore qualità in commercio; possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori ed in caso di contestazioni si procederà ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. n. 207/2010. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro

posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo tecnico-amministrativo. L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità sarà redatta come se i materiali avessero le caratteristiche contrattuali. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all'appaltatore deve essere applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo. Per l'impiego di materiali riciclati si applicheranno le disposizioni del D.M. 8 maggio 2003, n. 203, norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo. I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni contrattuali ed in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, ed possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato speciale d'appalto. In assenza di nuove ed aggiornate norme, il direttore dei lavori potrà riferirsi alle norme ritirate o sostitutive. In generale si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa

ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. Nel caso in cui il cambiamento comporterà una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si farà luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi art. 163 e 164 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile del procedimento. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal presente capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico dei lavori in appalto. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvederà al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo redatto alla presenza dell'impresa; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporterà espresso riferimento a tale verbale. La direzione dei lavori potrà disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese saranno poste a carico dell'appaltatore. Per le opere strutturali le verifiche tecniche dovranno essere condotte in applicazione delle norme tecniche emanate con D.M 14 gennaio 2008. A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Art.24 - Contestazioni dell'appaltatore

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni o contestazioni mediante riserve da proporsi con le modalità di cui all'art. 164 del D.P.R. n. 207/2010

Art.25 - Varianti in corso d'opera

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nell'esecuzione dei lavori le varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli stessi, senza che l'impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compenso e di indennizzi di qualsiasi natura, salvo quanto disposto dal presente

Capitolato, e degli art. 161 e 162 del D.P.R. n. 207/2010. In particolare le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista ed il Direttore dei Lavori, esclusivamente qualora ricorrano i seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari;

b) per cause impreviste ed imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatesi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili in fase progettuale;

d) nei casi previsti dall'art. 1664 comma 2 del Codice Civile;

e) in situazioni impreviste dovute all'impossibilità di una preventiva indagine vista la tipologia del lavoro.

A norma del comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e del successivo D.Lgs n° 56 del 19/04/2017 e ss.mm.ii. la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. Se la variante, nei casi previsti dal comma 12, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore. A norma dell'art. 149 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e del successivo D.Lgs n° 56 del 19/04/2017 e ss.mm.ii. non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro

economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Sono inoltre ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Qualora, relativamente alle varianti ed ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non compresi nell'Elenco Prezzi Unitari, si procederà al concordamento dei relativi nuovi prezzi fra la Direzione dei Lavori e l'Appaltatore, ragguagliandoli, ove possibile, a quelli analoghi compresi nel contratto, oppure, in base alla normativa in vigore in materia di OO.PP., con riferimento ai listini e prezzi vigenti nella Provincia di Lucca, o, qualora risulti impossibile il ragguaglio anzidetto, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Resta fermo l'obbligo per l'Appaltatore di eseguire la messa in opera, alle condizioni del Capitolato Speciale, senza perciò avanzare pretesa alcuna di compensi extracontrattuali, di tutti quei materiali eventualmente acquistati direttamente dalla Stazione Appaltante, relativamente alle parti da realizzare a misura.

Art.26 - Tempo per l'ultimazione dei lavori e penalità

Data l'urgenza dei lavori la stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di procedere alla consegna sotto le riserve di legge con obbligo di iniziare i lavori in appalto nelle more di stipulazione del contratto, dopo il perfezionamento dell'aggiudicazione. Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in oggetto è fissato **in giorni 245 (duecentoquarantacinque) lavorativi**, ovvero circa 8 (otto) mesi, successivi e continuativi, con il sabato considerato giornata lavorativa, decorrenti dalla data del verbale di consegna o, in caso di consegna frazionata, dall'ultimo verbale di consegna parziale. Nel calcolo del tempo contrattuale di cui sopra, si è tenuto conto dell'incidenza dei giorni delle normali previsioni di andamento stagionale sfavorevole, per cui, non verranno concesse proroghe e sospensioni per recuperare i rallentamenti o le soste. Per le eventuali sospensioni o proroghe si rinvia agli articoli 33 e 34 del presente capitolato. La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato. In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. n. 207/2010, all'impresa appaltatrice sarà applicata una penale pari all'1 per 1000 dell'importo di aggiudicazione, a norma dell'art. 145 del DPR 207/2010 e comunque per un importo complessivo non superiore al 10%, del corrispettivo contrattuale complessivo, da trattarsi direttamente sul conto finale. La penale sarà annotata dal Direttore Lavori nel registro di contabilità ed il suo ammontare complessivo verrà dedotto dall'importo contrattualmente

ancora dovuto o trattenuto sulla cauzione, ovvero potrà essere computato a debito dell'impresa anche negli stati d'avanzamento. Il ritardo nella singola scadenza del programma lavori presentato dall'appaltatore ed accettato dalla stazione appaltante comporta l'applicazione della penale sopra richiamata per ogni giorno di ritardo sul termine intermedio stabilito nel programma, fatto salvo l'eventuale concordamento di nuovi termini intermedi qualora sia possibile un recupero dei tempi da parte dell'appaltatore. La penale è comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile dei procedimenti, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

Si prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art. 113 bis comma 2.

La Committenza avrà facoltà di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 108 del D.lgs n° 50 del 18/04/2016 e del successivo D.Lgs n° 56 del 19/04/2017 e ss.mm.ii.

Art.27- Sospensione e ripresa dei lavori

In applicazione dell'art. 107 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e del successivo D.Lgs n° 56 del 19/04/2017 e ss.mm.ii. i lavori in appalto potranno essere sospesi qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche eccezionalmente avverse o altre simili circostanze speciali impedissero, in via temporanea, il procedere dei lavori, la Direzione Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione. Oltre ai casi previsti dal precedente comma, il responsabile del procedimento può per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti, **per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, ordinare la sospensione dei lavori con atto motivato delle amministrazioni competenti.** Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi

complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. Si rinvia integralmente alle disposizioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e del successivo D.Lgs n° 56 del 19/04/2017 e ss.mm.ii..

Art.28 - Proroghe

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art.29 - Verbale di ultimazione dei lavori e conto finale

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore informerà per iscritto con raccomandata A.R. - PEC la Direzione Lavori che procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio col medesimo Appaltatore, redigendo, per le opere riscontrate come regolarmente eseguite, l'apposito verbale. Il conto finale delle opere verrà redatto entro massimo tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

Art.30 - Proroghe, durata giornaliera dei lavori, lavoro straordinario e notturno

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti ed in mancanza quello risultante dagli accordi locali, ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro. All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se, a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di assistenza. Qualora la Direzione Lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all'Appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente un compenso pari alla percentuale di maggiorazione

stabilita per il lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa inserita nell'elenco prezzi per la fornitura di mano d'opera corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario. Nessun compenso, infine, sarà devoluto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di sedici ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di ventiquattro ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzione), stabilito su turni di otto ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla Direzione Lavori.

Art.31- Consegna delle opere

Di regola l'opera sarà presa in consegna dalla Stazione Appaltante, permanendo la responsabilità dell'impresa a norma dell'art. 1669 del Codice Civile, successivamente al certificato di regolare esecuzione o collaudo approvato e alla presentazione da parte dell'Appaltatore, all'Appaltante, della cartografia in scala prescritta di tutti gli schemi degli impianti elettrici, idrici, igienici, fognari, ecc. e delle condotte o simili compresi nell'intervento. Tuttavia, avvenuta l'ultimazione dei lavori la Stazione Appaltante potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse. E' facoltà della Stazione Appaltante di richiedere, prima della ultimazione dei lavori, la consegna parziale delle opere eseguite senza che ciò dia diritto all'Appaltatore di richiedere indennizzi di qualunque natura. In caso di anticipata consegna delle opere, si procederà a redigere regolare verbale di collaudo provvisorio limitato alle opere oggetto di consegna anticipata. La Stazione Appaltante si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse, restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione, nonché le responsabilità a norma degli art. 1667 - 1669 del Codice Civile (difformità e vizi dell'opera - rovina e difetti di cose immobili).

Art.32 - Esecuzione di ufficio dei lavori

L'Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti dall'art. 108 del D.lgs n° 50 del 18/04/2016 e del successivo D.Lgs n° 56 del 19/04/2017 e ss.mm.ii.. Nel caso di risoluzione spetterà all'Appaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, mentre farà carico ad esso il risarcimento dei danni che eventualmente la Stazione Appaltante dovesse subire per il completamento dei lavori nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento dell'Appaltatore stesso.

Art.33 - Recesso dal contratto

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese, con rivalsa dei danni ulteriori.

Art.34 - Danni cagionati da cause di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali, per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisoriale, dalle opere non ancora ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione completa e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento. L'Appaltatore non potrà, con nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'accertamento e verifica della DD.LL.. Se dovuto, il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari alla riparazione valutati alle condizioni di contratto.

Art.35 - Certificato di regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere redatto entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione completa delle opere appaltate, desunta dal relativo verbale di fine lavori. E' facoltà dell'Appaltante richiedere, prima dell'ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o totale delle opere realizzate. In tal caso si provvederà con un collaudo provvisorio per le opere da usare. Con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione sarà corrisposto all'impresa l'eventuale credito residuo per i lavori eseguiti e si procederà allo svincolo della cauzione definitiva, salvo ritenerla in tutto o in parte vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per occupazione permanenti e/o temporanee, qualora la rata di saldo dovuta all'impresa non sia dalla Stazione Appaltante ritenuta sufficiente.

Art.36 - Garanzie

Per la durata di 2 (due) anni dalla emissione del certificato di collaudo, l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale, ecc.). Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a due anni, queste verranno trasferite alla Stazione Appaltante.

Art.37 - Responsabilità dell'appaltatore

Oltre a predisporre le misure di sicurezza indicate dalla Direzione dei Lavori, l'Appaltatore, di sua iniziativa, dovrà mettere in atto tutte quelle accortezze e quei mezzi necessari per provvedere all'incolumità delle persone e all'integrità delle cose nella zona dei lavori. In ogni caso egli resta l'unico e pieno responsabile civile e penale per eventuali danni a persone e a cose comunque verificatesi, sia per inadempienza propria che dei suoi dipendenti. L'esecuzione dell'appalto é soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia, incluse le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. ed i testi normativi citati nel presente capitolato. L'Appaltatore é l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti

strutturali e qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'Azienda concedente e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo definitivo. Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida, sospendere i lavori, restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati alla Stazione Appaltante in conseguenza della sospensione.

Art.38 - Personale dell'appaltatore

L'Appaltatore dovrà osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: i regolamenti in vigore in cantiere; le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; le disposizioni dei piani di sicurezza e di coordinamento; le indicazioni fornite e verbalizzate all'atto pratico del Coordinatore per la Sicurezza. L'inosservanza delle predette prescrizioni determina per l'Appaltatore responsabilità sia in via penale che civile, in relazione ai danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere. L'Appaltatore dovrà fornire operai aventi qualifica tecnica ed esperienza idonea per eseguire i lavori in appalto a perfetta regola d'arte. Qualora l'esecuzione regolare di un lavoro risultasse ostacolata a causa di incapacità, insufficiente esperienza, o trascuratezza degli operai messi a disposizione dall'Appaltatore, la Direzione dei Lavori avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di pretendere dall'Appaltatore stesso la sostituzione immediata degli operai forniti con altri di provata capacità, tutto ciò senza che l'Appaltatore possa avanzare richieste di maggiori o diversi compensi per maggiori oneri. Alla Stazione Appaltante rimane comunque la facoltà di addebitare all'Appaltatore stesso tutti i maggiori oneri derivanti dalla eventuale ritardata esecuzione e danni conseguenti agli interventi effettuati. Infine l'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente, nei confronti dei lavoratori e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro in vigore per la zona e nella località ove essi si svolgono; esso si obbliga altresì a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. E' altresì responsabile in solido dell'osservanza dalle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. Resta stabilito che, in caso di inottemperanza agli obblighi sopra citati, accertata dalla

Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante procederà ad una trattenuta sulle rate di acconto degli stati di avanzamento dei lavori pari al 20%, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Sulle somme trattenute non saranno corrisposti per qualsiasi titolo interessi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto, secondo la procedura di cui all'art. 13 del Capitolato generale.

Art.39 - Osservanza delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Le disposizioni del D.Lgs n° 81/2008, come successivamente integrati e modificati. L'Appaltatore dovrà dimostrare il possesso di idonei requisiti Tecnico-Professionali nella valutazione dei rischi e nella individuazione delle misure di protezione in relazione alle opere da realizzare. Dovrà pertanto eseguire il censimento dei rischi, l'esame degli stessi e la definizione delle misure di sicurezza relative, dovrà definire l'organizzazione del lavoro in relazione all'impiego delle macchine ed attrezzature previste per la esecuzione delle opere. Le macchine e gli impianti dovranno essere corredati della dovuta documentazione inerente la loro conformità alle norme di sicurezza. Per consentire alla Stazione Appaltante il necessario coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione, l'Appaltatore dovrà fornire le informazioni di cui sopra nell'ambito del piano di sicurezza, redatto ai sensi D.Lgs n° 81/2008. In caso di subappalto, sarà cura e obbligo dell'impresa appaltatrice la dimostrazione dell'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori secondo i criteri sopra specificati. L'impresa appaltatrice é tenuta ad osservare le disposizioni e le informazioni che la Stazione Appaltante fornirà ad essa in merito a: rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro; presenza o assenza di lavoratori dipendenti della stazione appaltante; eventuale utilizzo di attrezzature e servizi di proprietà o in uso alla Stazione Appaltante per l'esecuzione dei lavori; eventuale collaborazione dei lavoratori dipendenti della Stazione Appaltante all'esecuzione dei lavori. La Stazione Appaltante potrà fornire le suddette informazioni all'impresa, anche sotto forma di scheda, all'inizio dei lavori o durante gli stessi qualora si ravvisassero esigenze particolari. Tra queste ultime sarà compreso il manifestarsi di modifiche in corso d'opera. Le attività di coordinamento attribuite alla Stazione Appaltante non eliminano le

responsabilità dell'appaltatore per i rischi propri dell'attività specifica. L'Appaltatore dovrà attivamente collaborare all'attività di coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione condotta dalla Stazione Appaltante, eventualmente predisponendo assieme a quest'ultima, se ritenuto necessario, un piano antinfortunistico di coordinamento successivamente verificato e aggiornato mediante "riunioni di coordinamento" aperte a tutte le eventuali altre imprese impegnate nello stesso ambiente di lavoro. L'impresa aggiudicataria è inoltre tenuta a:

- mettere copia del piano di sicurezza a disposizione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- rapportarsi con il Coordinatore per l'esecuzione per l'organizzazione del cantiere di rapporti tra le Ditte subappaltatrici;
- attenersi ai principi generali di sicurezza e igiene di cui al D.Lgs n° 81/2008; - adottare quanto prescritto dall'Allegato IV al D.Lgs n° 81/2008;
- curare la rimozione dei materiali pericolosi; - curare lo stoccaggio e la rimozione di detriti e macerie.

Qualora fossero rilevati difetti o inadempienze agli obblighi previsti, si procederà all'immediata denuncia presso gli organi competenti e, contestualmente, alla sospensione dei lavori fino alla data in cui verranno certificati gli adempimenti richiesti. La sospensione dell'attività lavorativa disposta dal Responsabile dei Lavori ovvero dal Coordinatore per la sicurezza comporta l'assunzione da parte dell'appaltatore di ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza del cantiere.

Art.40 - Piani per la sicurezza

Nei casi rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e successivo D.Lgs. n° 106 del 03/08/2009 e ss.mm.ii., entro 30 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto e comunque almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, anche anticipata, l'Appaltatore deve redigere e consegnare alla Stazione Appaltante:

- eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
- un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione dello specifico cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Le gravi o ripetute violazioni ai Piani di sicurezza sopra richiamati da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Gli oneri relativi alla sicurezza, evidenziati nel bando di gara, non sono soggetti a ribasso d'asta; il relativo importo verrà pagato ad ogni stato d'avanzamento in proporzione percentuale all'avanzamento

dei lavori.

Piano Operativo per la Sicurezza:

Il piano operativo per la sicurezza (POS) è un documento che deve essere redatto obbligatoriamente da ciascuna impresa operante in un cantiere ai sensi art.3 dell'allegato XV del D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e successivo D.Lgs. n° 106 del 03/08/2009 e ss.mm.ii., in riferimento al singolo cantiere interessato. **Il POS deve essere redatto sempre.** Va precisato che tale documento è esclusivamente a carico dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti. Il piano di sicurezza e coordinamento allegato al progetto deriva da una previsione di sviluppo dei lavori che può essere modificata in corso d'opera dalle imprese esecutrici in funzione della responsabilità propria di ogni impresa di organizzare autonomamente il modo di operare (nei limiti del contratto). Pertanto il POS è da considerare come piano complementare di dettaglio (del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e deve essere sviluppato dalle imprese coerentemente con:

1. le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, e pertanto dovrà esporre gli approntamenti per la sicurezza che l'impresa intende adottare nel cantiere specifico, in riferimento alle tecnologie e modalità operative proprie dell'impresa;
2. i contenuti ed indirizzi del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
3. gli obblighi contrattuali Il POS si riferisce alle sole lavorazioni specifiche effettuate da ciascuna impresa e deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
 - il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
 - la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi sub-appaltatori;
 - i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
 - il nominativo del medico competente ove previsto;
 - il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 - i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
 - il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
 - b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice

- c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- d) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
- e) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
- f) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- g) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
- h) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
- i) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere;

Fase di realizzazione dell'opera:

Il Committente o il Responsabile dei Lavori designa, prima dell'affidamento dei lavori all'impresa vincitrice, il "Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori" in possesso dei requisiti previsti all'art. 98 Del Testo Unico e successive modificazioni ed integrazioni che, durante l'esecuzione dell'opera, provvede a verificare, attraverso opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla Stazione Appaltante, adeguando quest'ultimo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle modifiche intervenute in corso d'opera, anche in funzione delle proposte migliorative delle imprese esecutrici. Egli inoltre verificherà l'idoneità dei Piani operativi di sicurezza predisposti dalle imprese esecutrici, valutandone la coerenza con il piano della Stazione Appaltante, e verificando che le stesse imprese provvedano ad adeguare i rispettivi piani, anche in relazione all'evoluzione dei lavori. Egli deve inoltre provvedere ad organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività tra i diversi datori di lavoro presenti in cantiere, compresi i lavoratori autonomi, nonché la loro reciproca informazione. In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e successivo D.Lgs. n° 106 del 03/08/2009 e ss.mm.ii., in caso di gravi inosservanze delle norme di prevenzione, egli propone al Committente la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; in caso di pericolo grave ed imminente può autonomamente sospendere le singole lavorazioni, fino alla comunicazione scritta da parte dell'Impresa sugli avvenuti adeguamenti. L'impresa aggiudicataria dovrà fare proprio e gestire il "Piano di Sicurezza e Coordinamento" redatto dal "Coordinatore per la Progettazione". L'impresa potrà inoltre sottoporre al "Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori" proposte di integrazioni e migliorie al piano predisposto dalla Stazione Appaltante laddove ritenga di potere meglio garantire la sicurezza nel cantiere in base alla propria conoscenza ed esperienza specifica. Tali

integrazioni e migliorie si intendono accettate solo dopo l'approvazione formale del "Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori". In nessun caso queste integrazioni e migliorie possono giustificare modifiche od adeguamento dei prezzi pattuiti. L'impresa aggiudicataria, prima dell'inizio dei lavori, dovrà trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla Stazione Appaltante a tutte le imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi interessati. Tutte le imprese esecutrici dovranno, per la parte di propria competenza, redigere inoltre un proprio "Piano operativo di Sicurezza" per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come Piano Complementare di quello predisposto dal Committente; tale piano dovrà, prima dell'inizio dei lavori, essere trasmesso al Coordinatore in fase di esecuzione. L'Appaltatore si impegna inoltre ad adeguare nel tempo il proprio "Piano operativo di sicurezza", oltre ai piani operativi di tutte le imprese operanti in cantiere e da lui coordinate, in funzione dell'effettiva evoluzione dei lavori e delle indicazioni fornite dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. I Datori di Lavoro delle Imprese Esecutrici, durante l'esecuzione dei lavori, devono comunque osservare tutte le misure di tutela previste dal D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e successivo D.Lgs. n° 106 del 03/08/2009 e ss.mm.ii.ed in particolare curare, ciascuno per la parte di propria competenza: - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; - la scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie e zone di spostamento o di circolazione; - le condizioni di movimentazione dei materiali; - la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio ed il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi, al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; - la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei materiali, in particolare quando si tratta di materie e sostanze pericolose; - l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi o fasi di lavoro; - la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; - le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere. - I Datori di Lavoro delle Imprese Esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare, o con meno di 10 addetti, sono inoltre obbligati:

- Ad adottare le misure di tutela in conformità alle prescrizioni dell'Allegato IV del D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e successivo D.Lgs. n° 106 del 03/08/2009 e ss.mm.ii.e successive modificazioni ed integrazioni;
- A curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi previo coordinamento, se del caso, con il Committente o con il Responsabile dei Lavori;
- A curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

- A redigere il "Piano Operativo di Sicurezza" di cui al D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e successivo D.Lgs. n° 106 del 03/08/2009 e ss.mm.ii..

Ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e successivo D.Lgs. n° 106 del 03/08/2009 e ss.mm.ii., rimane comunque l'obbligo per ciascun Datore di Lavoro, relativamente al cantiere oggetto dell'appalto, della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Art.41 - Altri adempimenti dell'appaltatore

L'Appaltatore è tenuto, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante:

- la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, ivi inclusa la cassa edile, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna;
- le copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, con cadenza quadrimestrale o all'atto della emissione dei singoli stati di avanzamento, ove in tal senso li pretenda il Direttore dei Lavori, tanto relativi alla propria impresa quanto a quelle subappaltatrici;

Art.42- Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti sull'interpretazione e la esecuzione del contratto e delle norme applicabili al rapporto, nessuna esclusa né eccettuata, e che non si sia potuta definire con accordo bonario ai sensi del dell'art. 205 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e del successivo D.Lgs n° 56 del 19/04/2017 e ss.mm.ii., sarà devoluta alla cognizione della A.G.O., intendendosi espressamente escluso l'arbitrato. Il Foro competente è quello del Tribunale di Lucca.

Art. 43- Accettazione del presente Capitolato

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, l'appalto è regolato dal Codice civile e altre disposizione normative di diritto privato, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del presente Capitolato dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Pontestazemese, lì

Il Direttore dei Lavori
Arch. Walter Baldo Chioran

Visto
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Arianna Corfini

Per Presa Visione
L'Impresa Appaltatrice
data: